

Pubblicato il 28/08/2024

N. 00323/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01043/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1043 del 2024, proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), dall'Associazione WWF Italia ETS, dall'Associazione LIPU, Lega italiana protezione degli uccelli, dalla LNDC Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale e dall'Associazione LAV Lega Anti vivisezione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno, Luisa Londei, Antonella Cusin e Giacomo Quarneti, dell'Avvocatura Regionale del Veneto con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura stessa in Venezia, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio n. 23;

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 668 del 10 giugno 2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14 giugno 2024, parte seconda, avente ad oggetto "*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*";
- della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 703 del 18.6.2024, pubblicata sul BUR n. 83 del 18 giugno 2024, avente ad oggetto "*Rettifica della DGR n. 668 del 10/6/2024 avente per oggetto Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 5019/93)*";
- del parere del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, trasmesso con nota n. 0226936 del 21 maggio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle Associazioni ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 319 in data 20 agosto 2024;

Vista l'istanza di revoca del predetto decreto cautelare monocratico n. 319 del 2024, proposta dalla Regione Veneto in data 27 agosto 2024, ai sensi dell'art. 56, comma 4, cod. proc. amm.;

Considerato che la Regione Veneto con le impugnate delibere ha autorizzato, tra l'altro, la "*preapertura*" del prelievo della tortora selvatica per i giorni 1 e 2 settembre

2024, prevedendo un carniere massimo (rapportato alla media delle cinque stagioni precedenti) di 405 unità, *“pari a 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 10 capi/cacciatore a stagione”*;

Considerato che con il predetto decreto n. 319 del 2024 - avuto riguardo alle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso e al pregiudizio grave ed irreparabile dedotto dalle Associazioni ricorrenti - è stata accolta la predetta istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle Associazioni stesse e, per l'effetto, è stata disposta la sospensione degli effetti delle due delibere regionali in epigrafe indicate e dei relativi Allegati, nella parte in cui viene disciplinata e consentita la *“preapertura”* del prelievo della tortora selvatica per i giorni 1 e 2 settembre 2024;

Considerato che nella motivazione del predetto decreto n. 319 del 2024 è stato posto in rilievo, in particolare, che: A) la decisione della Regione di autorizzare il prelievo della tortora selvatica per i giorni 1 e 2 settembre 2024, nonostante il peggioramento dello stato di popolazione della specie, *«si rivela incoerente con i dati tecnici aggiornati e rilevati dagli organi titolati all'esame della conservazione della specie valutata a rischio»*; B) *«è stato evidenziato, da parte degli organi tecnici dotati di peculiare ed appropriata competenza (ISPRA e Ministero dell'Ambiente) che, allo stato attuale, sulla base dei dati specifici aggiornati, le misure meramente “limitative” non sono sufficienti a migliorare lo stato di conservazione della specie con l'effetto che la decisione attuata di “preapertura” determina un ulteriore peggioramento e rischio di mantenimento della specie»*; C) nella fattispecie *«sussiste un danno attuale grave, irreparabile ed “estremo”, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, in quanto il concretizzarsi della previsione autorizzativa regionale esaurirebbe ogni effetto prima della verifica giudiziaria»*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56, comma 4, terzo periodo, cod. proc. amm., *“Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata”*;

Considerato che la Regione Veneto nell'istanza di revoca proposta dalla in data 27 agosto 2024 ha dedotto, in particolare, che: A) il Ministero dell'Ambiente aveva rappresentato alle Regioni che la tutela della specie di cui trattasi *«poteva essere raggiunta attraverso altre opere di ripristino degli habitat e, quindi, consentendo di fatto alle Regioni la possibilità di mantenere la tortora tra le specie cacciabili a condizione che venissero messi in atto meccanismi c.d. “misti” che da una parte vadano ulteriormente a ridurre il prelievo venatorio a carico della specie e dall'altra garantiscano adeguate misure volte al ripopolamento della specie stessa»*; B) l'Amministrazione regionale si è attenuta alle predette direttive ministeriali *«procedendo da una parte a ridurre non solo il numero di tortore prelevabili ma anche limitando, rispetto alla passata stagione, la durata della giornata venatoria prevedendone il termine della stessa alle ore tredici»*; C) per quanto concerne la gestione dell'habitat, l'Amministrazione regionale *«sta perseguendo il mantenimento e l'incremento di infrastrutture ecologiche, in aree collinare e di pianura, quali elementi naturali e seminaturali con funzioni di rifugio e collegamento ecologico, per un'estensione complessiva pari a circa 3.749 ha»*, e sta agendo, ormai da diversi anni, in modo da *«consentire a determinate specie tra cui la tortora di ritornare a nidificare in aree che erano risultate non più confortevoli a causa dell'attività dell'uomo»*;

Considerato che le Associazioni ricorrenti con memoria depositata in data 28 agosto 2024 si sono opposte all'accoglimento dell'istanza di revoca del decreto n. 319 del 2024 osservando, in particolare, che: A) le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso si fondano su atti del Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA, come riconosciuto nel decreto cautelare monocratico; B) la Regione Veneto nella propria istanza si limita a richiamare quanto scritto nella DGR 668/2024, voce *“Misure di gestione dell'habitat a favore del ripopolamento della specie”*, ma tali misure *«riguardano genericamente tutte le specie e non solo la tortora selvatica»* e, comunque, anche volendo considerarle come interventi finalizzati al miglioramento dell'habitat della tortora selvatica, la Regione stessa *«avrebbe dovuto spiegare quali*

sarebbero i benefici diretti, attesi e tangibili, per la specie Tortora selvatica»; C) anche la fissazione del termine delle giornate di caccia alle ore 13.00 costituisce una limitazione del tutto fittizia perché i «carnieri di avifauna migratrice vengono realizzati, notoriamente, di primo mattino e quindi smettere di cacciare alle 13.00 non aiuta a contenere il numero di abbattimenti»;

Considerato preliminarmente che: A) secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex multis*, Sez. VI, decreto monocratico 8 luglio 2020, n. 4043), è appellabile (a dispetto di quanto espressamente previsto dell'art. 56, comma 2, cod. proc. amm.) un decreto cautelare monocratico del Giudice di prime cure «quando non vi è altro modo di garantire l'effettività della tutela cautelare ... ossia proprio nel caso in cui la fissazione della camera di consiglio ad una data troppo distante dal decreto che consolidi un pregiudizio irreparabile» (come si verifica nel caso in esame in quanto con il decreto n. 319 del 2024 è stata fissata la camera di consiglio del 19 settembre 2024 per la trattazione collegiale della domanda cautelare, a fronte di provvedimenti destinati a produrre effetti nei giorni 1 e 2 settembre 2024); B) coordinando tale giurisprudenza con la previsione dell'art. 56, comma 4, terzo periodo, cod. proc. amm., deve ritenersi che la revoca e/o la modifica del decreto cautelare monocratico possano essere chieste al Giudice di prime cure solo in presenza di sopravvenienze, oppure laddove dalla motivazione del decreto risulti che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di circostanze di fatto rilevanti già note al momento dell'adozione del decreto stesso; C) tenuto conto di quanto precede, l'istanza di revoca proposta alla Regione Veneto non può essere accolta innanzi tutto perché, come osservato dalle Associazioni ricorrenti nella predetta memoria, la Regione Veneto nella propria istanza si limita a richiamare quanto già evidenziato nella DGR n. 668/2024, voce: «Misure di gestione dell'habitat a favore del ripopolamento della specie» e, come si evince dalla motivazione del decreto n. 319 del 2024, l'adozione di tali misure di gestione è stata adeguatamente considerata

all'atto dell'adozione del decreto (si vedano, in particolare i seguenti passi della motivazione del decreto: *«Nonostante il MASE, nella nota del 17 maggio 2024, avesse ricercato una mediazione, contemplando la possibilità di attuare una “formula mista”, prevedendo non la sospensione per l’anno 2024/25 , ma solo la “riduzione” del prelievo venatorio , ma con contestuali interventi per garantire il ripopolamento della specie, la decisione della Regione si rivela incoerente con i dati tecnici aggiornati e rilevati dagli organi titolati all’esame della conservazione della specie valutata a rischio. Si evidenzia che il MASE aveva precisato alle Regioni che la sola riduzione del prelievo non era ipotesi percorribile: ...»*) e, quindi, la Regione Veneto avrebbe dovuto appellare il decreto cautelare monocratico n. 319 del 2024 per chiederne la riforma, invece di agire dell’art. 56, comma 4, terzo periodo, cod. proc. amm.;

Considerato che, fermo restando quanto precede, comunque l’istanza di revoca proposta alla Regione Veneto non può essere accolta perché - come già affermato con ampia e condivisibile motivazione nel decreto n. 319 del 2024 - la scelta della Regione Veneto di autorizzare la “preapertura” del prelievo della tortora selvatica per i giorni 1 e 2 settembre 2024 si rivela, ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, illegittima sia alla luce delle valutazioni tecniche espresse dal Ministero Ambiente e dall’ISPRA, che hanno evidenziato la necessità di ampliare la protezione della specie di cui trattasi, sia alla luce delle ulteriori considerazioni svolte dalle Associazioni ricorrenti nella memoria depositata in data 28 agosto 2024, ove è stato rimarcato che i dati disponibili evidenziano *«come il divieto di caccia alla specie si sia rilevato efficace, a differenza della sola restrizione del numero dei capi abbattibili»*, ed è stato ulteriormente ribadito che la Commissione Europea con la raccomandazione del 19 aprile 2024 ha chiesto di *«attuare una moratoria temporanea nella stagione 2024/25 per le regioni interessate dalla Flyway Centro-orientale, in cui la specie risulta ulteriormente in declino»*;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di revoca del decreto cautelare monocratico n. 319 del 2024 e conferma la sospensione degli effetti delle impugnate delibere regionali e dei relativi allegati, nella parte in cui autorizzano e disciplinano la “*preapertura*” del prelievo della tortora selvatica per i giorni 1 e 2 settembre 2024.

Conferma, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in San Lorenzo di Sebato il giorno 28 agosto 2024.

Il Presidente
Carlo Polidori

IL SEGRETARIO